



USA, Chicago 16 - 17 novembre 2026

PADIGLIONE NAZIONALE A PLMA CHICAGO 2026 (Prot. 0064380 22/05/2026)

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - organizza un padiglione nazionale a **PLMA Chicago 2026**.

La manifestazione si terrà il **16 e 17 novembre 2026**, presso il centro fieristico Donald E. Stephens Convention Center Rosemont.

La collettiva, ospitata all'interno del **padiglione FOOD**, prevede **68 moduli aziendali da 9 mq ciascuno**. Per garantire la massima partecipazione, a ogni azienda sarà assegnato un solo modulo.

PLMA Chicago è un appuntamento di riferimento nel panorama delle attività promozionali a favore del settore.

PERCHE' PARTECIPARE

La partecipazione a PLMA Chicago rappresenta un'occasione strategica per intercettare nuove opportunità di business in un mercato dove i Marchi del Distributore (MDD) registrano una crescita senza precedenti.

Grazie al supporto organizzativo di ICE Agenzia, agli spazi espositivi strutturati e visibili e agli strumenti strategici come lo studio "Top 50 retailer americani" - che verrà consegnato ai partecipanti - le imprese possono sviluppare contatti qualificati e consolidare la propria presenza internazionale.

Nonostante la contrazione generale dei consumi, nel 2025 le private label hanno dominato il retail statunitense, raggiungendo il record di 282,8 miliardi di dollari e crescendo a un ritmo tre volte superiore rispetto ai brand nazionali. Mentre i prodotti di marca faticano a mantenere i volumi, la MDD risponde efficacemente alla domanda di convenienza e qualità del consumatore USA, permettendo ai retailer di differenziarsi nettamente dalla concorrenza.

Presenziare a PLMA Chicago è l'opportunità ideale per rafforzare il proprio posizionamento competitivo in uno dei mercati più promettenti a livello globale.



PLMA

Private Label,

Luogo:
USA, Chicago
Data Evento:
16 - 17 novembre 2026
Scadenza Adesioni:
15/06/2026
Data Pubblicazione: 25/05/2026
Siti Utili:
<https://plmainternational.com/>

Iscriviti alla Newsletter ICE:
<https://www.ice.it/it/newsletter>

Offerta ICE-Agenzia

PADIGLIONE NAZIONALE A PLMA CHICAGO 2026 (Prot. 0064380 22/05/2026)
Chicago, USA

INFORMAZIONI UTILI

FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO: la fattura sarà visibile nel cassetto fiscale SDI dell'azienda. Il pagamento, come previsto dal Regolamento ICE-Agenzia, deve essere effettuato entro le scadenze indicate nella fattura. Vi invitiamo a NON procedere al versamento della quota di partecipazione prima della ricezione del relativo documento fiscale.

METODO DI PAGAMENTO: il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il servizio PagoPA-ICE.

VARIAZIONI DELL'INTESTAZIONE E/O DICITURE: eventuali variazioni dell'intestazione o altre modifiche devono essere segnalate contestualmente all'invio della scheda di adesione. Le istruzioni riguardanti specifiche diciture (quali OCM, CUP o bandi) da riportare in fattura, saranno fornite nella lettera di ammissione. In generale, sarà possibile inserire una dicitura in fattura solo se richiesta prima dell'emissione della fattura. NON sarà in ogni caso possibile modificare fatture già emesse. In caso di comunicazioni tardive, l'Agenzia ICE potrà rilasciare, a iniziativa conclusa, una lettera di accompagnamento firmata dal dirigente dell'ufficio in cui saranno riportati i dati indicati.

DICHIARAZIONE D'INTENTO: l'azienda che intenda avvalersi della facoltà di acquisire beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA deve procedere all'invio della dichiarazione d'intento secondo le istruzioni nell'allegato dedicato entro i termini di rinuncia senza penale e, in ogni caso, prima dell'emissione della fattura.

PRENOTAZIONI: raccomandiamo alle aziende di NON procedere a prenotazioni aeree o alberghiere prima della conferma di partecipazione che sarà notificata via PEC con specifica comunicazione di ammissione ufficiale, qualche giorno dopo la chiusura delle iscrizioni.

SERVIZI DIGITALI ICE: per conoscere i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/it/servizidigitali. Per conoscere e aderire al progetto TrackIT Blockchain: visita la pagina la pagina www.ice.it/blockchain.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO AGROALIMENTARE

Dirigente: BRUNELLA SACCO
Riferimenti: **Francesca Romana Lanza / Patrizia Fedele**
Email: privatelabel@ice.it
Pec: privatelabel@cert.ice.it
Tel: +39 06 5992 6130 / 9429

ICE CHICAGO

ITALIAN TRADE AGENCY
401 N MICHIGAN AVENUE, SUITE 1720
60611 CHICAGO
Direttore: PAOLA DE FAVERI
Tel: 001312 6704360
chicago@ice.it P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Al fine di garantire la massima partecipazione e una distribuzione equa degli spazi disponibili, **ciascuna azienda partecipante potrà richiedere l'assegnazione di un solo modulo della dimensione di 9 mq.**

Il modulo sarà allestito come segue:

- pareti di fondo, laterali e moquette;
- ripostiglio di 1 mt. con porta a chiave + ganci appendiabiti;
- fascione personalizzato con ragione sociale e numero di stand;
- 1 tavolo tondo diametro 91 cm;
- 4 sedie;
- 6 mensole di 1 mt. lunghezza;
- 1 mobile porta pratiche con chiave (altezza 101cm);
- 1 cestino;
- 3 faretti di illuminazione + servizio elettricità per faretti;
- 1 presa elettrica standard da (1-1.000 watts) 120 volts.

Sono compresi nella quota di partecipazione anche i seguenti servizi:

- pulizia degli stand e del padiglione;
- servizio hostess/interpretariato (non in esclusiva);
- manodopera per montaggio e smontaggio stand;
- "Centro Servizi ICE" presso il quale sarà operativo per tutta la durata della manifestazione il personale ICE-Agenzia per assistere gli espositori e fornire informazioni di orientamento ai visitatori stranieri;
- catalogo digitale delle aziende italiane che partecipano alla collettiva;
- realizzazione di un piano di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore attraverso uscite su riviste di settore sia cartacee e/o digitali.

Rimarranno a carico dell'azienda:

- il pagamento della quota associativa a PLMA;
- spese di invio materiale, sdoganamento e consegna presso il punto di carico e di scarico del padiglione fiera;
- servizio di "Materiale Handling" ovvero di movimentazione interna (dal punto di carico e/o scarico magazzino fiera e/o padiglione fiera consegna presso lo stand);
- noleggio attrezzature aggiuntive a quelle in dotazione (piani di cottura, banco frigo, ecc.);
- allacci elettrici per le attrezzature noleggiate;
- spese di viaggio, vitto e soggiorno dei rappresentanti aziendali;
- stipula assicurazione per salute o altro se ritenuto utile per l'azienda;
- tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti due punti sui servizi inclusi.

Ricordiamo che in occasione della fiera:

- è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato o del rappresentante in loco in grado di condurre trattative commerciali;
- è esclusa la possibilità di esporre prodotti di altre ditte non partecipanti alla fiera;
- i prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana (v. art. 3 e art. 12 del Regolamento ICE);
- l'espositore è l'unico responsabile della composizione e dell'invio di campionature idonee al mercato di destino e all'evento promozionale (art. 16 del Regolamento ICE).

IMPORTANTE:

- L'Agenzia ICE non risponde a nessun titolo di problematiche logistiche di ingresso dovute a incompatibilità delle campionature con normative locali, regolamenti fieristici o di eventuali disservizi tecnici causati dallo spedizioniere incaricato.
- **L'Agenzia ICE si riserva il diritto di annullare l'iniziativa o di modificarne le modalità di attuazione a qualsiasi stadio di organizzazione.**

Modalità di adesione

1 modulo da 9 mq (allestito) nell'area Food € 2.250,00 + IVA

Al fine di garantire la massima partecipazione e una distribuzione equa degli spazi disponibili, **ciascuna azienda partecipante potrà richiedere l'assegnazione di un solo modulo della dimensione di 9 mq.**

La quota di partecipazione non si applicherà alle imprese che rientrano nelle misure di cui alla Delibera ICE n. 752/26 del 30/01/2026 recante "Misure straordinarie a sostegno delle imprese dei territori alluvionati di Calabria, Sicilia, Sardegna" e che avranno prodotto idonea autocertificazione ai sensi del D.lgs. n. 445/2000. (*)

ISCRIZIONE A PLMA – QUOTA ASSOCIATIVA PLMA: Tutte le aziende sono tenute a procedere con l'iscrizione a PLMA, pur partecipando alla collettiva ICE-Agenzia. A seguito della notifica di ammissione, PLMA comunicherà direttamente la procedura per l'iscrizione o il rinnovo della quota associativa.

La membership annuale prevede il pagamento di € 1.500 (non rimborsabile in caso di cancellazione della manifestazione, in quanto comprende, oltre alla partecipazione all'evento fieristico anche dei servizi aggiuntivi quali l'invio della newsletter, l'accesso a ricerche di mercato, ai contenuti di PLMA live, ecc.) oppure € 2.500 (rimborsabile in caso di cancellazione della manifestazione) come non membri e quindi da rinnovare in caso l'azienda parteciperà ad altri eventi fieristici organizzati da PLMA.

La procedura per l'iscrizione alla collettiva italiana è la seguente:

- registrarsi all'Area Clienti del sito ICE (qualora l'azienda non sia già iscritta) a questo link: <https://www.ice.it/area-clienti/login>;
- effettuare la **preregistrazione on-line: dal 25 maggio al 12 giugno 2026** cliccando sull'apposto tasto "PER ADERIRE CLICCA QUI", che comparirà al momento dell'apertura delle preregistrazioni in alto a destra della pagina dell'evento. A conclusione della compilazione, le aziende riceveranno in automatico una e-mail di conferma con la Scheda di Adesione pre-compilata ed i relativi allegati.
- inviare tramite PEC la documentazione ricevuta: a partire dalle ore 10:00 di lunedì 15 giugno 2026.** La PEC dovrà essere indirizzata a privatelabel@cert.ice.it, riportare nell'oggetto: **PLMA CHICAGO 2026 - DOMANDA DI ADESIONE [RAGIONE SOCIALE AZIENDA]** e contenere in allegato in un unico file PDF i seguenti 3 documenti:
 - Scheda di adesione** (il pdf viene generato al termine della compilazione online della scheda di cui sopra ed inviato automaticamente all'email aziendale), timbrato e firmato a cura del legale rappresentante;
 - Regolamento ICE-Agenzia** timbrato e firmato per accettazione a cura del legale rappresentante;
 - Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà** per la promozione/esposizione dei prodotti, in conformità alla normativa prevista per i prodotti Made in Italy da compilare, timbrare e firmare a cura del legale rappresentante.

Attenzione!

- Le domande inviate tramite PEC prima dell'orario sopra indicato non saranno considerate valide.
- In caso di invii multipli di domande di adesione via PEC, sarà ritenuta valida esclusivamente l'ultima comunicazione ricevuta, che annulla e sostituisce le precedenti.
- La ricezione della domanda entro la data di scadenza non garantisce la partecipazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

(*) **MISURE STRAORDINARIE ICE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEI TERRITORI ALLUVIONATI NEL GENNAIO 2026 (Delibera CdA ICE n. 752/26 del 30 gennaio 2026)**

Il Consiglio di Amministrazione ICE, con delibera n. 752/26, ha definito una serie di misure straordinarie con validità di un anno, a decorrere dal 31 gennaio 2026 a favore delle aziende, colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna causati dal ciclone "Harry".

Le misure sono riservate alle aziende di tutti i settori merceologici danneggiate dagli eventi e con sedi operative o produttive nei territori per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in data 26 gennaio 2026.

Nella delibera sono, tra le altre, previste le seguenti misure relative alle attività promozionali organizzate dall'Agenzia ICE nel periodo 31 gennaio 2026 – 30 gennaio 2027: offerta gratuita del primo modulo espositivo allestito per azienda in tutte le manifestazioni organizzate da Agenzia ICE in qualsiasi parte del mondo (fiere, mostre autonome, ecc.). In caso di richiesta di ulteriore/i moduli, oltre a quello gratuito, saranno dovuti, in quest'unico caso, il pagamento della quota di partecipazione indicata nella circolare informativa.

Per poter beneficiare delle suddette misure straordinarie di sostegno, le aziende richiedenti dovranno produrre, oltre alla modulistica successivamente indicata, idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 445/2000 e attestante che l'azienda:

- opera nell'area dichiarata in stato di emergenza;
- era attiva al momento dell'evento calamitoso;
- ha subito comprovati danni materiali conseguenti all'alluvione.

Si precisa che saranno effettuate verifiche a campione ex post sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Per richiedere l'assegnazione del modulo a titolo gratuito è necessario quindi che l'azienda in possesso dei requisiti sopra indicati compili correttamente la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA allegata, accompagnata da copia del documento di identità del legale rappresentante in mancanza di firma digitale e la trasmetta via PEC insieme alla documentazione indicata nella sezione Modalità di Adesione.

L'elenco dei Comuni interessati è stato stabilito dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (Ocdpc) n. 1180 del 30 gennaio 2026 ed eventuali ulteriori territori che fossero identificati in analoghi successivi provvedimenti (Elenco Territori Beneficiari).

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI, CAUSE DI ESCLUSIONE, PENALI E NO SHOW

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI - Le domande di adesione saranno accolte secondo l'**ordine cronologico di arrivo delle PEC**, fino a esaurimento degli spazi disponibili. Anche l'eventuale lista di attesa sarà determinata dalla data e ora di ricezione della documentazione di partecipazione inviata tramite PEC. Ricordiamo che la sola registrazione online non equivale a domanda di adesione o inserimento in graduatoria e che sono ammesse solo le ditte che espongono la propria produzione.

ATTENZIONE: l'assegnazione dello spazio espositivo aziendale è stabilita dalla PLMA, che controlla la non vicinanza di aziende concorrenti.

CAUSE DI ESCLUSIONE – non saranno accolte le domande di adesione:

- non firmate digitalmente dal legale rappresentante oppure senza timbro e firma autografa;
- incomplete degli allegati o che contengono allegati multipli e in formati diversi dal PDF;
- pervenute da aziende morose nei confronti di ICE Agenzia;
- pervenute prima o dopo il periodo indicato per l'invio delle PEC;
- il regolamento della PLMA esclude in modo tassativo la partecipazione diretta di consorzi, associazioni, ecc.

PENALE PER RINUNCIA TARDIVA E NO SHOW - Come previsto dall'art.13 del Regolamento ICE-Agenzia, in caso di rinuncia notificata entro i termini via PEC all'indirizzo privatelabel@cert.ice.it, nulla è dovuto dall'azienda. Superato tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento della penale relativamente alla postazione richiesta che sarà calcolata sul costo effettivo della stessa (€ 2.250,00). Ove la postazione inizialmente assegnata all'azienda rinunciataria vengano riassegnate in tempo utile ad altra azienda, l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% del valore del modulo. In caso in cui lo spazio non fosse riassegnabile o di mancata presenza in fiera (no show) resta dovuta l'intera quota di partecipazione.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3. In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni

impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporre i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

Data Firma e timbro del Legale Rappresentante

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno

essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data Firma e timbro del Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole vessatorie contenute in ART. 7 "AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA", ART. 8 "PAGAMENTI E RIMBORSI", ART. 13 "RINUNCE", ART. 14 "RECLAMI", ART. 15 "AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ", ART. 16 "TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI", ART. 17 "ASSICURAZIONE", ART. 18 "ORGANIZZAZIONE VIAGGI", ART. 19 "PERSONALE PER LO STAND" e ART. 20 "FORO COMPETENTE".

Data Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa Consorzio di imprese Start-up RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa (indicare nome-luogo e data di svolgimento) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE DI INTENTO

L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'Iva è tenuto a redigere e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato.

L'ICE Agenzia provvederà a riscontrare l'invio attraverso il proprio cassetto fiscale prima dell'emissione della fattura.

Copia della dichiarazione e della ricevuta telematica potranno essere inviate, a discrezione del cliente, all'indirizzo mail: dichiarazionidintento@ice.it.

Il mancato invio della Dichiarazione di Intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale comporterà l'impossibilità, per l'ICE, di emettere la fattura in esenzione IVA con esclusione di intervenire successivamente all'emissione della fattura.